

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Ceroni ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato in proprio dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione n. 6/2024 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, assunta il 5 febbraio 2024, depositata in pari data e notificata il 5 febbraio 2024 pari data, con la quale venne dichiarata responsabile

degli addebiti contestati con il capo di incolpazione di cui oltre ed all' esito venne applicata la sanzione della sospensione dall' esercizio dell'attività professionale per mesi tre;
per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Vittorio Minervini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] è stata tratta a valutazione disciplinare innanzi al CDD di Bologna, in quanto incolpata del seguente addebito:

"Per avere violato i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) e di adempimento previdenziale (art. 15 c.d.f.) nonché l'obbligo prescritto all'art. 17 co. 1 della legge n. 576 del 20 settembre 1980 così sostituito dall'art.9,l.1febbraio1992,n. 141,avendo omesso di inviare regolarmente e tempestivamente il Modello 5 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, relativo all'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari prodotto e dichiarato al fisco per gli anni come di seguito specificati: 2007 (Mod 5/2008) 2008 (Mod 5/2009) 2009 (Mod 5/2010) e 2011 (Mod 5/2012) In Bologna dall'anno successivo e quello di riferimento dei Modelli 5 non inviati e sino all'attualità"

La notizia di illecito, che ha originato il procedimento disciplinare *de quo*, era contenuta nelle segnalazioni della Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Forense, pervenuta al COA di Bologna, con la quale si comunicava l'inadempimento dell'Avv. [RICORRENTE] dell'obbligo di comunicazione relativo all'ammontare del reddito professionale e del volume di affari prodotto e dichiarato al fisco, per l'invio del modello 5/2008, per l'anno 2007 del modello 5/2009 per l'anno 2008, del modello 5/2010 per l'anno 2009, del modello 5/2012 per l'anno 2011.

L'Avv. [RICORRENTE] non riscontrava la comunicazione di avvio dell'istruttoria preliminare inviatagli dal CDD a mezzo Pec in data 1 settembre 2015; il CDD approvava, quindi, il capo di incolpazione e comunicava all'Avv. [RICORRENTE] l'apertura del procedimento disciplinare con provvedimento del 14 ottobre 2016, notificato all'incolpato il 2 novembre 2016. Tale provvedimento conteneva la convocazione dell'incolpato per l'interrogatorio fissato il 23 novembre 2016, data in cui l'Avv. [RICORRENTE] non compariva, né giustificava la propria assenza. Seguiva, quindi, il decreto di citazione a giudizio del 5 febbraio 2024 notificato in pari data via PEC all'incolpato.

All'udienza fissata per il dibattimento, l'Avv. [RICORRENTE] non compariva e il CDD, attesa l'assenza dell'incolpato in tutte le fasi del procedimento e non potendo valutare alcuna difesa da parte dello stesso, accertava la sussistenza delle violazioni di cui al capo di incolpazione, documentalmente provate dalla certificazione della Cassa Forense della violazione ed il CDD emetteva, la decisione qui in esame con la quale dichiarava l'avv. [RICORRENTE] responsabile per l'addebito contestatole infliggendo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi.

L'Avv. [RICORRENTE] ha quindi impugnato tempestivamente la decisione del CDD del Veneto fondando il proprio ricorso su due diversi motivi di ricorso.

Con il primo eccepisce la nullità della citazione a comparire per modifica delle norme deontologiche riportate in quanto diverse da quelle formulate nella delibera di apertura del procedimento disciplinare.

Con il secondo l'eccessiva severità della sanzione irrogata dal CDD: la ricorrente, infatti, dopo aver affermato di essere "*consa della violazione dell'omesso invio del mod. 5*", si duole dell'eccessività del provvedimento sanzionatorio (sospensione dall'esercizio della professione per 2 mesi). L'Avv. [RICORRENTE] assume che, l'omesso invio del modello 5 ha già propria sanzione sotto il profilo pecuniario secondo la normativa di Cassa Forense e quindi sotto il profilo disciplinare, il CDD avrebbe dovuto limitarsi all'applicazione di una sanzione meno afflittiva, quale l'avvertimento o la censura; rileva un difetto di motivazione in merito alla determinazione della sanzione inflitta, atteso che il CDD omette alcuna considerazione in merito alla scelta della tipologia della sanzione irrogata e chiede quindi che sia annullata, per difetto di motivazione, la parte della decisione concernente l'individuazione della sanzione con sua riforma in senso più favorevole.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che, con riguardo al mancato invio del Mod. 5, il CNF ha avuto ad affermare che l'omessa trasmissione "comporta la sospensione (non disciplinare) dell'iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell'Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l'autonomia e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdf): in particolare, tale illecito ha natura permanente ed il relativo termine di prescrizione decorre solo dall'eventuale adempimento tardivo dell'obbligo di trasmissione; l'avvocato [RICORRENTE] ha adempiuto presentando le dichiarazioni sostitutive

rispettivamente in data 12.12.2022 e 18.12.2022 e di conseguenza deve esser valutata come attuale la azione disciplinare proposta nei confronti dell'avv. [RICORRENTE]

L'avvocato [RICORRENTE] eccepisce la nullità del decreto che ha disposto il giudizio stante la circostanza che in esso è cristallizzata una incolpazione che reca una ulteriore violazione deontologica che non era riportata nella delibera di apertura del procedimento disciplinare. Sul punto si riporta il contenuto di precedente decisione di questo giudice, (sentenza n. 102 del 27 marzo 2024) "Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, con la conseguenza che l'eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell'interessato. L'avv. [RICORRENTE] è stata messa in condizione di difendersi dall'ulteriore violazione contenuta nel decreto di giudizio a giudizio durante la celebrazione del procedimento innanzi il CDD e, di conseguenza, deve esser disattesa l'eccezione.

Con il secondo motivo l'avv. [RICORRENTE] non contesta il fatto storico posto a fondamento del provvedimento assunto, né contesta la responsabilità dell'addebito di cui al capo di incolpazione, quanto la misura della sanzione applicata dal CdD.

Si ricorda che il caso di specie trova disciplina negli artt. 16, comma 1 ed art. 70 del vigente CDF: l'art. 16 impone il dovere generale di correttezza fiscale e previdenziale e così recita sotto la rubrica "*Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo*": "1. *L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. 2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. 3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi*", e l'art. 70, 4 e 7 comma prevede una specifica sanzione per il mancato assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché degli obblighi contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi, e così testualmente recita: "[...] 4. *L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi. [...] 7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1,2,3,5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione della censura.*"

Si deve pertanto rilevare che oltre alle sanzioni di carattere amministrativo previste dallo specifico regolamento adottato dalla Cassa Forense e che attengono alla condotta tenuta dal professionista iscritto nei confronti del suo ente previdenziale, è storicamente sempre stato ritenuto come violativo delle norme deontologiche il comportamento dell'avvocato che

ritiene di omettere la comunicazione dell'entità dei propri redditi annuali obbligo conclamato nel nuovo CDF e ciò in quanto solo attraverso la denuncia all' ente previdenziale del volume di affari e dei redditi prodotti nell' anno dall'avvocato, può esser stimato l'importo dovuto quale contributo integrativo incassato dal cliente e da retrocedere all' ente e quello dovuto quale contributo soggettivo in percentuale rispetto il reddito prodotto. L'omissione della denuncia alla Cassa Forense di tali dati rappresenta una evidente volontà dell'iscritto di non partecipare alla contribuzione in favore dell'ente previdenziale che è finanziato unicamente dagli iscritti all' Ordine forense, con il fine di trattenere indebitamente per sé quanto riscosso dai propri clienti all'atto delle ricezione della percentuale del 4%, quale contributo integrativo che rappresenta il costo del servizio avvocatura per la collettività e quanto dovuto per finanziare, nell'ambito di un sistema a ripartizione, i trattamenti pensionistici erogati dall'Ente.

Correttamente, quindi, oltre alla sospensione amministrativa dall' esercizio dell'attività professionale e per la medesima ratio, il codice deontologico sanziona quell'iscritto all'albo professionale che non abbia inviato la propria dichiarazione annuale così ponendosi all'esterno dal sistema solidaristico rappresentato dalla gestione previdenziale degli avvocati come svolta da Cassa Forense.

Si deve altresì rilevare che l'illecito disciplinare non è scriminato da alcuna causa di giustificazione, in quanto l'obbligo dichiarativo è assoluto e non è delegabile ad altri soggetti: l'elemento soggettivo, il grado di colpa, la sussistenza o meno del dolo può essere valutato al solo fine della determinazione in concreto della sanzione da irrogare.

La valutazione di questo Consiglio Nazionale deve quindi esser focalizzata sull' apprezzamento della misura della sanzione, attenendosi alle prescrizione che l'art. 21 dell' attuale Codice Deontologico che definisce i parametri generali da osservare nell'individuazione della sanzione più adeguata da applicare alle infrazioni disciplinari; l'art. 70, comma 7 del CDF prevede per le violazioni contestate, la sanzione edittale della censura, quella attenuata dell'avvertimento e quella aggravata della sospensione non superiore ad un anno.

Si deve considerare che l'Avv. [RICORRENTE] con il gravame oggi giudicato ammetteva espressamente le proprie responsabilità, essendo, perfettamente conscia della violazione relativa all'omesso invio del mod. 5 e nel contempo lamenta l'eccessiva severità della misura.

Tutto quanto rilevato, si deve ritenere che la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre irrogata con il provvedimento oggi impugnato sia eccessivamente afflittiva nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] e che quindi, ribadita la sua responsabilità per gli addebiti

contesati si debba essere individuare la sanzione da applicare al caso di specie della censura attesa l'ammissione della condotta.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] applica la sanzione disciplinare nella censura

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2024;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 marzo 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà